



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore della Divisione V "Sistemi di Valutazione Ambientale"

Progetto **Autostrada Regionale Cispadana. Tratto dal casello Reggiolo Rolo, Autostrada A22, alla barriera Ferrara Sud, Autostrada A13**

Procedimento **Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali n. 20 e 22, sez. A) del decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 e nn. 20, 22 e 43 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna**

ID Fascicolo **5575**

Proponente **Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.**

Elenco allegati **Parere Osservatorio Ambientale n. 11 del 15 ottobre 2020**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto direttoriale prot. CRESS REGISTRO.DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2020 contenente la Direttiva di III livello della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 228 in data 28 luglio 2020;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e in particolare l'articolo 28, comma 2, concernente la possibile istituzione, nel caso di progetti di competenza statale in materia di valutazione di impatto ambientale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, d'intesa con il proponente, di appositi osservatori ambientali finalizzati a supportare l'autorità competente nella verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di valutazione di impatto ambientale, nonché a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti dette verifiche di ottemperanza;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017, reso sulla base degli esiti del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 2395 del 19 maggio 2017 di esito positivo subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, dettate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dalla Regione Emilia Romagna per il progetto definitivo “Autostrada Regionale Cispadana”;

VISTO in particolare l'articolo n. 1 del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 in cui si prevede l'istituzione di un Osservatorio Ambientale avente il compito di provvedere alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni/condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto;

VISTO il decreto direttoriale n. 351 del 15 novembre 2019 reso dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali che ha istituito l'Osservatorio Ambientale “Autostrada Regionale Cispadana” (di seguito “Osservatorio”);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del citato decreto direttoriale n. 351/2019 che prevede che l'Osservatorio si avvarrà del supporto di un Nucleo Tecnico;

VISTA la nota del 23 settembre 2020, assunta agli atti dell'Osservatorio al prot. OA/Cisp/49/24-09-2020, con cui la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha presentato alla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito "Direzione CRESS") del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 20 e 22, sez. A) del decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 e nn. 20, 22 e 43 della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 638 del 15 maggio 2017, parte integrante del menzionato decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza del 23 settembre 2020;

VISTA la nota prot. MATTM-82631 del 15 ottobre 2020 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso l'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed ha comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge 241/90, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

VISTE le condizioni ambientali nn. 20 e 22, sez. A) del citato decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017, che recitano:

“Condizione Ambientale n. 20:

Per le nuove infrastrutture stradali (e quindi per tutte le viabilità di progetto) deve essere garantito l'inserimento dell'infrastruttura nel territorio con un proprio livello sonoro che, oltre a non superare i propri limiti, sommandosi al livello sonoro presente nell'area, non superi complessivamente il valore limite dell'area definito dalle infrastrutture già esistenti, come indicato nell'appendice IV al report “Panoramica interpretativa ed evidenziazione delle problematiche della normativa acustica Comunitaria e Nazionale con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'impatto acustico” redatto da ISPRA nell'ambito della convenzione MATTM-ISPRA “Supporto allo svolgimento delle attività della Commissione VIA Ordinaria e Speciale in merito alle problematiche dell'inquinamento acustico delle infrastrutture di trasporto”, che costituisce l'allegato n. 1, parte integrante della delibera della Regione Emilia Romagna. Detti interventi vanno concordati nelle modalità con la Regione Emilia Romagna;”;

“Condizione Ambientale n. 22:

Per la mitigazione del rumore il progetto già prevede l'utilizzo di asfalti fonoassorbenti, si prescrive di valutare la sperimentazione dei nuovi asfalti ad elevata capacità fonoassorbente (sino a 5 dB, come ad esempio gli asfalti contenenti materiali gommosi) in alternativa alle barriere di mitigazione acustica; per tali asfalti dovrà essere preventivata l'adeguata manutenzione per mantenere l'efficacia nel tempo. La sperimentazione va concordata nelle modalità con la Regione Emilia Romagna;”;

VISTE le condizioni ambientali nn. 20, 22 e 43 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, che recitano:

“Condizione Ambientale n. 20:

Pe le nuove infrastrutture stradali (e quindi per tutta la viabilità di progetto) deve essere garantito, l'inserimento dell'infrastruttura nel territorio con un proprio livello sonoro che, oltre a non superare i propri limiti, sommandosi al livello sonoro presente nell'area, non superi complessivamente il valore limite dell'area definito dalle infrastrutture già esistenti, come indicato nell'appendice IV al report "Panoramica interpretativa ed evidenziazione delle problematiche della normativa acustica Comunitaria e Nazionale con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'impatto acustico" redatto da ISPRA, nell'ambito della convenzione MATTM-ISPRA "Supporto allo svolgimento delle attività della commissione VIA ordinaria e speciale, in merito alle problematiche dell'inquinamento acustico delle infrastrutture di trasporto", che costituisce l'allegato n. 1, parte integrante della presente delibera;";

"Condizione Ambientale n. 22:

Per la mitigazione del rumore il progetto già prevede l'utilizzo di asfalti fonoassorbenti, ma si prescrive, di valutare la sperimentazione dei nuovi asfalti ad elevata capacità fonoassorbente (sino a 5 dB, come ad esempio gli asfalti contenenti materiali gommosi) in alternativa alle barriere di mitigazione acustica; per tali asfalti dovrà essere preventivata l'adeguata manutenzione per mantenerne l'efficacia nel tempo;";

"Condizione Ambientale n. 43:

Che le mitigazioni acustiche previste dal progetto nel tratto denominato "Variante di Novi", proseguano sino al confine tra il Comune di Novi di Modena e il Comune di Concordia;";

ACQUISITO il parere dell'Osservatorio Ambientale, n. 11 del 15 ottobre 2020, assunto al prot. MATTM-98639 del 27 novembre 2020, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere l'Osservatorio ha ritenuto:

- ottemperate le condizioni ambientali n. 20 della sez. A) del decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 20 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- ottemperate le condizioni ambientali n. 22 della sez. A) del decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 e n. 22 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna;
- ottemperata la condizione ambientale n. 43 della delibera n. 638 del 15/05/2017 della Giunta Regionale Emilia-Romagna;

VISTA la nota prot. MATTM-99723 del 1 dicembre 2020 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 e Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 638 del 15 maggio 2017, parte integrante del menzionato decreto di compatibilità ambientale per il progetto "Autostrada Regionale Cispadana";

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale dott. Giacomo Meschini;

DECRETA

sulla base delle motivazioni espresse nel parere dell'Osservatorio Ambientale, n. 11 del 15 ottobre 2020, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, l'ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 20 e 22, sez. A) del decreto di compatibilità ambientale n. 190 del 25 luglio 2017 e nn. 20, 22 e 43 della delibera n. 638 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, parte integrante del menzionato decreto di compatibilità ambientale, per il progetto definitivo "Autostrada Regionale Cispadana",

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)